



Azienda di Servizi alla Persona  
**“GOLGI-REDAELLI”**

---

Determina n. 281 del 20/11/2024

**DIRETTORE GENERALE: Giovanni Mercuri**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA STIPULA DI CONVENZIONE FRA ASP GOLGI-REDAELLI E STANZA ENEA ODV – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI OSPITI DEGLI ISTITUTI REDAELLI DI MILANO E DI VIMODRONE**

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA  
CRISTINA CALLERIO  
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE  
GIOVANNI MERCURI  
(Firmato digitalmente)

## IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

**vista** la normativa in materia di volontariato ed Enti del Terzo Settore, nonché le previsioni regionali in materia di accreditamento sociosanitario che – nel riconoscere il valore e la funzione sociale delle attività svolte a tale titolo per il perseguimento del bene comune – intendono favorire forme di collaborazione nell'ambito dei servizi alla persona mediante la stipulazione di specifici accordi o protocolli fra l'ente gestore e le associazioni, allo scopo di regolare lo svolgimento dell'attività di volontariato;

**premess**o che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- Stanza Enea ODV – Organizzazione di Volontariato, ha in corso con l'ASP intese convenzionali per la collaborazione presso gli Istituti di Milano e di Vimodrone, condotte con reciproca soddisfazione;
- in vista della scadenza delle intese in questione il prossimo 22.12.2024, Stanza Enea ha richiesto di procedere al rinnovo delle stesse;
- l'ASP Golgi-Redaelli ha quindi provveduto allo svolgimento di procedura comparativa riservata ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore indetta dall'Azienda per il reperimento di soggetti interessati alla collaborazione fra le parti finalizzata, in estrema sintesi, a prestare aiuto psicologico, morale e materiale agli anziani ospitati presso gli Istituti Redaelli di Milano e di Vimodrone, nonché a fungere da collegamento fra l'ospite e le rispettive famiglie, in modo gratuito, continuativo e non occasionale e in accordo con l'Azienda medesima;
- il bando di procedura prevedeva, tra le altre cose, l'adesione ai contenuti ed alle condizioni dello schema convenzionale predisposto dall'ASP e posto in allegato alla medesima;
- Stanza Enea ha partecipato alla procedura suddetta, risultando idonea alla stipula di nuova convenzione;
- le parti hanno convenuto la durata quinquennale degli accordi, a far tempo dalla data di sottoscrizione dei medesimi;
- la convenzione che con il presente atto si intende instaurare - caratterizzata dall'assenza di fini di lucro e da precipi fini di solidarietà - non rappresenta fattispecie negoziale che richieda il ricorso al mercato o presupponga valutazioni di maggior favore rispetto allo stesso, né dà luogo ad ammissione a finanziamenti, profitti, riconoscimenti o altri benefici di qualsivoglia natura in capo al soggetto convenzionato; inoltre, non configura in alcun modo fattispecie di affidamento di attività e/o servizi sociali e/o di assistenza sociale

**richiamato** quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- di dare corso agli accordi in questione, previa approvazione della stipula della convenzione sulla base dell'allegato atto condiviso fra le parti, in attuazione degli esiti della procedura comparativa dianzi richiamata, come conservati in atti;

**ritenuto** di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la stipula della convenzione fra ASP e Stanza Enea ODV – Organizzazione di Volontariato, via Carlo Linneo, 18 - 25035 Bergamo – C.F. 96076400181 -, con validità quinquennale dal 23.12.2024, sulla base del testo di accordo posto in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
2. di provvedere a tal fine alla sottoscrizione dell'atto in questione, dando atto che gli accordi verranno sottoscritti dal Dirigente della UOC Affari Generali e Trasparenza, come da delega conferita dal Direttore Generale ad interim con DDG n. 130 del 15.05.2024;

3. di dare atto che le intese che si vanno a stipulare sono esenti da bollo ai sensi della normativa vigente in materia di volontariato ed Enti del Terzo Settore;
4. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento, ai fini del perfezionamento degli accordi di cui trattasi;
5. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura:
  - UOC Affari Generali e Trasparenza

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*  
Dott. Giovanni MERCURI

*Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI - REDAELLI" E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO .....PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A FAVORE DEGLI OSPITI DELL'ISTITUTO .....

Tra l'A.S.P. "Golgi - Redaelli" con sede in Via B. D'Alviano n.78 , 20146 - Milano (C.F. 80063990156 e P. Iva n. 04737420150), in persona del Legale Rappresentante-Direttore Generale (o di suo delegato);

E

l'Organizzazione di Volontariato ..... con sede in ..... - ..... - in persona del suo Presidente .....

Premesso che:

- La L.R. n. 1/2008 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- le previsioni regionali in materia di accreditamento sociosanitario favoriscono forme di collaborazione con gli organismi di volontariato, iscritti in appositi registri, nell'ambito dei servizi alla persona, prevedendo al riguardo la stipulazione di specifici accordi o protocolli fra l'ente gestore e le organizzazioni in questione allo scopo di regolare i reciproci rapporti di collaborazione e lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'attività di volontariato;
- il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, art. 56) prevede la possibilità di convenzionamento fra pubbliche amministrazioni e organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche a seguito di traslazione dal precedente Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato);
- l'organizzazione ..... - individuata nel rispetto delle previsioni di cui al sopracitato D. Lgs e secondo le indicazioni aziendali di cui alla DDG n. 163/2022 - risulta validamente inserita nel predetto RUNTS, e persegue finalità statutarie congruenti con i contenuti delle presenti intese;
- l'esercizio dell'attività di volontario per conto dell'organizzazione convenzionata non costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ASP;
- le attività disciplinate dalla presente convenzione si svolgeranno presso l'Istituto ...../ gli Istituti.....,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1 – L'ORGANIZZAZIONE CONTRAENTE si impegna, in proprio e per i propri aderenti, a:

- prestare aiuto psicologico, morale e materiale agli anziani ospitati, svolgere attività di segretariato sociale e di collegamento tra il degente e la rispettiva famiglia e rappresentarne le istanze, collaborare con il personale dell'Istituto per attività socializzanti e di supporto e assistenza alla vita quotidiana e per quant'altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degenti e per il miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dell'utenza nell'ambito dell'erogazione di un pubblico servizio;
- svolgere un servizio - anche in un'ottica di umanizzazione e personalizzazione degli interventi – qualificato, volontario e gratuito (senza compenso, rimborso od alcuna altra utilità o vantaggi di sorta), nel rispetto delle norme vigenti e dei diritti e della dignità degli utenti, e secondo i fini propri del volontariato, in accordo con l'Azienda, in modo continuativo e non occasionale, sulla base di preparazione specifica adeguata al tipo, qualità e quantità del servizio reso, garantendo la massima discrezione, in modo aconfessionale e senza porre in essere opera o attività di proselitismo;
- segnalare agli ospiti assistiti, se e quando necessario, la gratuità e volontarietà del proprio operato; non accettare denaro, regali o altre utilità offerte dagli ospiti, dai loro parenti e/o care givers, fatti salvi eventuali presenti "di affezione" e di modestissima rilevanza e valore;
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni eventualmente impartite dai medici e dai capireparto, alle norme igieniche proprie dell'ambiente in cui opera e del servizio che effettua, non consultare documenti sociosanitari ed assistenziali relativi agli ospiti dell'Istituto, rendersi disponibile alle esigenze del servizio, allontanarsi durante gli interventi di carattere sanitario;
- osservare rigorosamente tutte le disposizioni organizzative emanate qualora l'Azienda si doti, in ossequio a previsioni normative nazionali, regionali o di settore e/o autonomamente, di protocolli e procedure particolari atte a contrastare fenomeni eccezionali/emergenziali;
- svolgere la propria attività ad integrazione di quella del personale sanitario e sociale di Istituto, e non a supplenza alla medesima, secondo le direttive della Direzione Operativa degli Istituti - comprensive di linee-guida, procedure, indicazioni che definiscano modalità operative per determinati ambiti di attività – e sotto il coordinamento del Funzionario dei Servizi Sociali il quale, tra le altre cose, al fine di meglio realizzare l'integrazione, può promuovere l'indizione di periodiche riunioni tra gli operatori, i volontari e/o i rispettivi rappresentanti, per approfondire criticità, aspetti tecnici e collaborare alla migliore organizzazione e coordinamento dell'operatività, redigendone apposito verbale. In reparto la collaborazione alle attività avverrà sotto il controllo del personale e la responsabilità del Coordinatore e del Medico di reparto. Eventuali segnalazioni di disservizi o inadempienze non dovranno costituire oggetto di discussione fra il personale dipendente e i volontari;
- realizzare in proprio attività formative per i volontari e collaborare alle attività formative organizzate dall'Azienda proponendo tematiche inerenti alle finalità ed attività di volontariato; partecipare ad eventuali gruppi di formazione specifici organizzati dall'Istituto;
- fornire dettagliate informazioni ai volontari – in relazione all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 – sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui sono chiamati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza

adottate in relazione alla propria attività; i volontari registrano la presenza con le modalità stabilite aziendali, allo scopo di garantire il rispetto delle procedure di sicurezza ed emergenza;

- sensibilizzare i volontari nella realizzazione ed adesione a campagne vaccinali, insieme al personale dipendente, finalizzate alla prevenzione della diffusione di malattie infettive;
- fornire all'Istituto l'elenco nominativo dei volontari, designare un Referente di Istituto che terrà i rapporti con la Direzione ed eventualmente uno o più Coordinatori di reparto cui saranno affidati i contatti con i rispettivi medici e capi reparto, e dotare i volontari di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con le Direzioni di Istituto;
- farsi garante dell'idoneità psico-fisica e morale dei volontari assegnati all'Istituto;
- rispettare le regole per cui, sino a disposizioni legislative diverse e/o a differenti indicazioni del Responsabile Covid aziendale, alle strutture dell'ASP Golgi-Redaelli possono accedere solo soggetti in possesso del Green Pass (conforme alle previsioni normative vigenti nel tempo, con particolare riferimento alle strutture di carattere sanitario e assimilate) e muniti degli opportuni dispositivi di protezione, che dovranno essere indossati anche durante la permanenza in Istituto e lo svolgimento delle attività di volontariato;
- rilasciare all'Azienda rapporti informativi periodici (secondo tempistiche da concordare con il Funzionario dei Servizi Sociali) circa l'attività svolta.

ART. 2 - L'A.S.P. "GOLGI – REDAELLI" si impegna a:

- consentire l'accesso ai reparti la mattina e il pomeriggio, in orari concordati con le Direzioni di Istituto, compatibili con le esigenze di servizio;
- consentire su richiesta l'accesso alle autovetture dei volontari o dell'Associazione (munite di apposito contrassegno) in numero limitato, secondo la disponibilità degli spazi ed alle condizioni vigenti per i dipendenti dell'Istituto;
- consentire agli esponenti dell'Organizzazione in servizio presso l'Istituto di consumare pasti presso la mensa interna e di usufruire del bar alle stesse condizioni e tariffe del personale dipendente, sulla base di specifici accordi con la Direzione in ordine all'orario ed alle esigenze di servizio;
- provvedere con oneri a proprio carico la copertura assicurativa contro infortuni e malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi connessi all'attività presso l'Istituto per i volontari in elenco, nei limiti di età previsti dalle vigenti normative e disposizioni in materia;
- fornire dettagliate informazioni all'Organizzazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui sono chiamati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e a portare tempestivamente a conoscenza del contraente eventuali modificazioni della situazione;
- prevedere e porre in essere, per il tramite del Funzionario dei Servizi Sociali e delle Direzioni di Istituto, la verifica delle attività poste in essere dall'Organizzazione ed il relativo controllo di qualità, nonché la verifica dei reciproci adempimenti.

### ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Le parti si impegnano a rispettare gli indirizzi sovraestesi e a verificare con spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, che ha durata .....dalla data di sottoscrizione. Tale durata potrà essere automaticamente prolungata per un periodo pari a quello complessivo di eventuali interruzioni delle attività per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di una o di entrambe le parti (ad esempio, in caso di disposizioni normative connesse a situazioni emergenziali) che non consentano l'attuazione degli accordi, posticipando in tal caso la scadenza dell'accordo.

2 - Le parti hanno facoltà di recedere in qualunque momento con preavviso di 60 giorni da comunicarsi con pec o lettera raccomandata A./R. Nel caso di violazione unilaterale degli impegni derivanti dal presente accordo è consentito all'altra parte di recedere prima della scadenza, previa comunicazione scritta.

3 – Il rapporto si risolve di diritto, previa comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R nei seguenti casi:

- cancellazione del contraente dal Registro Unico del Terzo Settore
- gravi inadempienze e violazioni della normativa disciplinante il Terzo Settore
- venir meno dei requisiti di moralità da parte del contraente
- gravi lesioni all'immagine dell'Azienda, anche determinati attraverso social e mass media.

4 – Il recesso e la risoluzione anticipata non danno luogo ad alcun diritto risarcitorio o di indennizzo a favore dell'Organizzazione contraente.

5 – Il presente atto non è rinnovabile tacitamente. Alla scadenza potrà essere prorogato per periodo analogo alla durata originaria, previa verifica del mantenimento del possesso dei requisiti e accordo fra le parti, mediante l'adozione di adeguati provvedimenti.

6 - L'Azienda, sentite le Direzioni dell'Istituto interessato, si riserva di rivedere il presente atto alla luce di eventuali nuove esigenze istituzionali e/o sulla base delle esperienze maturate.

7 - Le parti si impegnano, per quanto e negli ambiti di rispettiva competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

8 - Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in tema protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 s.m.i.), come recepite nei propri atti e regolamenti aziendali disponibili sui rispettivi siti istituzionali, per i dati eventualmente raccolti e trattati per esigenze connesse ai rapporti intrattenuti in forza del presente accordo.

In particolare, qualora l'Organizzazione definisca e gestisca apposita banca dati originata dal rapporto convenzionale, la sottoscrizione della presente convenzione comporta la nomina dell'Organizzazione quale "Responsabile esterno del Trattamento dei dati" (che ne assume quindi i relativi obblighi e responsabilità); in tal caso, il volontario va preliminarmente nominato quale soggetto "autorizzato al trattamento dei dati" nonchè formato ed informato di conseguenza.

La nomina a "Responsabile esterno del Trattamento dei dati", nel caso di sussistenza dei presupposti sopra descritti, verrà contrattualizzata con separato atto, che formerà appendice del presente, comprensivo delle relative istruzioni.

Le parti inoltre si impegnano, rispettivamente per i propri operatori, a mantenere il più stretto obbligo di riservatezza nei confronti di terzi e ad astenersi da qualunque uso improprio delle informazioni di cui abbiano avuto conoscenza in attuazione del presente accordo.

9 - I contraenti prendono atto di essere tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e connessi documenti, adottato dall'Azienda in ottemperanza al D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, nonché delle previsioni di cui al PTPCT adottato nel tempo e relativo Codice di Comportamento, come pubblicati sul sito aziendale [www.golgiredaelli.it](http://www.golgiredaelli.it), che dichiarano di conoscere e di accettare. L'eventuale mancata conoscenza del Modello (e degli altri documenti) non può essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni, che dà luogo all'applicazione delle sanzioni ivi stabilite.

Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino al completamento del rapporto con l'Azienda.

10 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131/1986, con onere a carico della parte richiedente la registrazione, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi delle vigenti normative in materia di Enti del Terzo Settore.

11 - Si esclude la clausola arbitrale e per la definizione delle controversie le parti concordano espressamente la competenza esclusiva del foro di Milano.

\*\*\*\*\*

Milano, li

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli"

IL DIRETTORE GENERALE/LEGALE RAPPRESENTANTE (o suo delegato) (.....)

Per l'Organizzazione .....

IL PRESIDENTE (.....)